





Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. Considerato inoltre che l'esito cui sono giunte le parti appare completamente soddisfacente dell'interesse dedotto dal ricorrente e che in realtà la rinuncia consegue a tale esito l'estinzione deve pronunciarsi per cessazione della materia del contendere.

**P. Q. M.**

**Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO